

LETTERA INFORMATIVA N.15/2022

Lavoro autonomo occasionale: aggiornamenti dal
1° maggio 2022



MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76 02 15 14

Fax: (39) 02 78 05 13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

Member of



LETTERA INFORMATIVA N.15/2022

Lavoro autonomo occasionale: aggiornamenti dal 1° maggio 2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - lo scorso 28 marzo - ha istituito ed attivato una nuova piattaforma *online* per la comunicazione delle collaborazioni di **lavoro autonomo occasionale**.

A partire **dal 1° maggio 2022**, pertanto, i committenti privati che si avvalgono di questa tipologia di prestazioni sono tenuti ad utilizzare la **nuova procedura telematica di comunicazione**¹, pena l'irrogazione di sanzioni amministrative (che possono ammontare fino all'importo di € 2.500).

■ I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale

I requisiti che caratterizzano il **lavoro autonomo occasionale** oggetto del nuovo adempimento di comunicazione sono:

- l'**autonomia**, in relazione alle modalità ed ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell'opera (senza alcun inserimento nell'organizzazione aziendale per la quale si svolge il lavoro);
- l'**occasionalità** dell'attività;
- l'**assenza del vincolo di subordinazione** con il committente;
- la corresponsione di un **corrispettivo**.

¹ In luogo della preventiva comunicazione (prevista dal D.L. n.146/2021) all'Ispettorato territoriale del lavoro competente, mediante *sms* o posta elettronica (si veda la Lettera Informativa dello Studio n.24-2021).

■ **Aspetti previdenziali**

Sotto il profilo previdenziale, si evidenzia che i compensi percepiti **fino ad € 5.000 non sono soggetti ad alcun prelievo.**

Al **superamento della franchigia** di € 5.000, il prestatore è obbligato ad iscriversi alla **gestione separata** Inps ed includere il contributo previdenziale previsto (che sarà per 2/3 a carico dell'azienda committente e per 1/3 a carico del lavoratore).

■ **Procedura telematica**

Per adempiere al nuovo obbligo, è necessario collegarsi alla piattaforma presente sul sito internet <https://servizi.lavoro.gov.it/>, cliccando sulla procedura "Lavoro autonomo occasionale" e scegliendo l'opzione "Nuova comunicazione".

Il modulo è suddiviso in n.4 sezioni:

- Sezione 1 - Dati del committente
- Sezione 2 - Dati del lavoratore autonomo
- Sezione 3 – Dati del rapporto di lavoro (data di inizio, durata entro cui completare la prestazione², descrizione dell'attività, compenso stimato, sede di lavoro)
- Sezione 4 - Dati invio (in tale sezione, sono riportati i dati di trasmissione ed il codice della comunicazione).

■ **Soggetti esclusi**

Restano **esclusi** dal presente obbligo di comunicazione preventiva i seguenti soggetti:

- **enti del terzo settore**, che svolgono esclusivamente attività non commerciale;
- aziende di **vendita diretta a domicilio**, per la figura dell'incaricato alla vendita occasionale;

² In questo caso, è possibile scegliere alternativamente tra 7, 15 e 30 giorni. Al riguardo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (nella nota n.573 del 28 marzo 2022) ha fatto presente che, nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato nella comunicazione, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

- committenti che intrattengono rapporti con **procacciatori d'affari occasionali**, nonché le **prestazioni di natura intellettuale**³;
- committenti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da **lavoratori dello spettacolo** o svolte **in favore di ASD e SSD**;
- **studi professionali** non organizzati in forma di impresa;
- **pubbliche amministrazioni** (ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.Lgs.165/2001);
- **datori di lavoro domestico** (ai sensi dell'art.2240 e seguenti del Codice Civile);
- **organizzazioni sindacali, culturali, religiose** e di **tendenza**⁴ ed **associazioni datoriali**;
- **partiti politici**;
- **Onlus**.

o o o

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Studio Nicolini Commercialisti Associati

Milano, 2 maggio 2022

Le informazioni contenute in questa Circolare informativa hanno carattere generale e meramente divulgativo e non costituiscono un parere sulle materie trattate.

Lo Studio rimane a completa disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva.

³ A titolo esemplificativo: correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere in *festival* o in libreria, relatori in convegni e conferenze, docenti, redattori di articoli e testi, etc.

⁴ Purché i servizi ed i beni prodotti vengano immessi sul mercato a **prezzo "politico"**, ovvero ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi.



N&CA

MILANO

Via Visconti di Modrone, 38 - 20122 Milano

Tel: (39) 02 76 02 15 14

Fax: (39) 02 78 05 13

E-mail: info@studionicolini.com

Codice Fiscale e Partita IVA 09910630152

www.studionicolini.com

Member of

